DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI ALLE CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 4 aprile 2026, non più in vigore dal 23 maggio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali
Estremi	Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prezzi-petroliferi-connessi-alle-2026/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-22-maggio-2026-n-88/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it